



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

## Regolamento per l'accesso e l'uso del parcheggio del Campus Universitario Luigi Einaudi

Approvato dal Cda il 26/11/2018

### Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'uso delle aree destinate a parcheggio di autoveicoli, motocicli e biciclette presso il Campus Luigi Einaudi.

Il parcheggio è composto da posti auto, posti moto, posti per biciclette distribuiti al piano stradale e al piano interrato così suddivisi:

- 432 posti auto di cui 110 in superficie e 322 in sotterraneo
- 58 posti moto in sotterraneo
- 318 posti bici di cui 146 posti in superficie di seguito indicati come "ad accesso libero"; 142 posti in sotterraneo, di seguito indicati come "ordinari"; 30 posti in sotterraneo siti in locale protetto ad accesso controllato, di seguito indicati come "protetti".

### Art. 2 - Numero posti e posti riservati

La distribuzione dei posti auto, moto e bici è indicata nell'Allegato Tecnico che fa parte integrante del presente regolamento. Sono riservati ai/diversamente abili, appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 comma 3, un numero di posti auto almeno pari a quello stabilito dalla normativa vigente in materia (DPR 503/96 e DM 236/1989: 1 posto ogni 50), distribuiti tra il piano a livello strada e il piano interrato.

Il numero di posti riservati alle persone diversamente abili e alle donne in stato di gravidanza è indicato nell'Allegato Tecnico. Per queste due categorie, i posti possono essere aumentati in base alle effettive esigenze.

### Art. 3 - Aveni diritto e permessi per l'accesso ai posti auto, moto e bici

1. Nel seguito si fa riferimento al concetto di "posto", inteso come luogo fisico ove collocare un mezzo di trasporto (auto, moto e bici), e di "permesso", inteso come titolo per avere diritto ad utilizzare i posti disponibili. Il permesso non corrisponde all'assegnazione nominativa di uno specifico posto: esso garantisce al/titolare unicamente la possibilità di accedere con il proprio veicolo agli spazi di parcheggio e posteggiarlo in uno qualsiasi dei posti al momento disponibili, come specificato nell'Allegato Tecnico. Il numero di permessi gestibili è maggiore del numero dei posti fisici considerando che non tutti/e i/le titolari di diritto all'accesso utilizzano contemporaneamente il parcheggio.

2. Nei posti auto possono essere collocate le autovetture e gli altri veicoli di ingombro assimilabili alle autovetture.

3. Hanno diritto all'accesso ed alla sosta all'interno dell'area le persone di cui all'art. 2 comma 1 dello Statuto dell'Università di Torino "Comunità accademica e organizzazione dell'Università" che svolgono la propria attività presso la sede del Campus Luigi Einaudi (di cui fa parte la Palazzina Einaudi e gli edifici delle Segreterie Studenti adiacenti al CLE), e di altre eventuali sedi, secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Possono accedere anche gli ospiti previa autorizzazione dell'Amministrazione.

4. Con riferimento al precedente comma, è stabilita la seguente ripartizione delle figure:

**Gruppo A:** personale dell'Università (docenti universitari, ricercatori/ricercatrici, personale tecnico-amministrativo e afferenti temporanei dei Dipartimenti) in servizio presso il CLE o presso altre sedi dell'Ateneo. Nella voce "afferenti temporanei dei Dipartimenti" rientrano le persone che svolgono corsi di dottorato, i titolari di assegni di ricerca, i titolari di altre borse, etc., secondo quanto stabilito nei regolamenti delle strutture di appartenenza.

**Gruppo B:** studenti/studentesse e dipendenti di società o i/le lavoratori/lavoratrici autonomi/e con cui l'Università ha in corso contratti per la fornitura di servizi.

5. I permessi per l'accesso ai posti auto/moto sono assegnati prioritariamente agli appartenenti al gruppo A. Tuttavia viene riservato un numero minimo di permessi agli appartenenti al gruppo B, specificato nell'allegato



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Tecnico.

Il numero massimo di permessi che si possono rilasciare agli utenti del Gruppo B è definito in modo dinamico, in relazione al numero di permessi richiesti dagli appartenenti al gruppo A e all'effettiva occupazione del parcheggio, che l'Amministrazione monitora sistematicamente. Relativamente alle due categorie incluse nel gruppo B (studenti/studentesse e dipendenti di società o i/le lavoratori/lavoratrici autonomi/e con cui l'Università ha in corso contratti per la fornitura di servizi), è stabilita la ripartizione dei permessi secondo le percentuali riportate nell'Allegato Tecnico.

6. L'assegnazione dei permessi alle categorie di cui al comma 4, avviene su domanda, da presentarsi secondo le disposizioni contenute nel bando e stilando un'apposita graduatoria in base ai criteri stabiliti nel successivo art. 4.

7. Sono riservati 10 permessi auto di accesso per esigenze temporanee (esecuzione di lavori ed erogazione di servizi sulle strutture del CLE, partecipazione a convegni e conferenze, etc...).

8. L'accesso ai posti bici in superficie è consentito a tutte le categorie indicate di cui al comma 3 senza necessità di permessi di accesso.

9. L'accesso ai posti bici sotterranei, ordinari e protetti, è consentito a tutte le categorie indicate di cui al comma 3 e richiede la titolarità di permesso di accesso.

## **Art. 4 - Criteri di priorità nell'assegnazione permessi**

L'assegnazione dei permessi auto/moto per l'utenza del gruppo B avviene mediante formulazione di apposita graduatoria.

I criteri generali di priorità per la formulazione della graduatoria sono:

- soggetti in possesso di certificato di invalidità superiore al 46%;
- soggetti aventi diritto all'utilizzo di permessi lavorativi ex L. 104/92;
- gravidanza;
- monogenitorialità con figli/figlie in età tra 0 e 13 anni (in relazione all'età dei/delle figli/figlie);
- genitori/genitrici con figli/figlie in età tra 0 e 13 anni (in relazione all'età dei/delle figli/e);
- accessibilità del CLE dal proprio domicilio tramite i servizi di trasporto pubblico;
- virtuosità ambientale del moto/autoveicolo.

Lo schema con i punteggi assegnati a ciascuno dei criteri suindicati al fine di calcolo della graduatoria è riportato nell'Allegato Tecnico.

Le autorizzazioni di accesso per le bici verranno rilasciate fino ad esaurimento dei permessi disponibili seguendo l'ordine temporale di arrivo della richiesta. I permessi relativi ai posti protetti (come indicato nell'Allegato Tecnico) sono suddivisi a metà tra gli appartenenti al gruppo A e gli appartenenti al gruppo B con possibilità da parte dell'Amministrazione di rimodulare la suddivisione in relazione all'effettiva richiesta di utilizzo e/o di rilasciare ulteriori permessi sulla base dei posti effettivamente occupati.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

## **Art. 5 - Contenuto e durata dei permessi**

I permessi d'accesso sono ad uso esclusivo degli assegnatari e per finalità relative all'attività lavorativa o di studio. Il/la dipendente o lo/la studente/studentessa si obbliga a fruire del posto per il tempo strettamente funzionale allo svolgimento delle proprie attività lavorative o di studio e a non consentire ad altri/e, anche familiari o collaboratori/collaboratrici, l'uso del diritto ad esso/a spettante. L'uso improprio del permesso è sanzionato ai sensi dell'art. 14 e sul bando.

Il permesso d'uso in capo agli appartenenti di cui al Gruppo A si rinnova automaticamente, salvo il venir meno dei requisiti del titolare, che deve essere segnalato dallo stesso o viene accertato dall'ufficio competente.

Il permesso d'uso in capo agli appartenenti di cui al Gruppo B dura un anno solare a decorrere dalla data del rilascio, in costanza del possesso dei requisiti, ed è subordinato all'accettazione di tutti gli obblighi e le condizioni previsti nel presente regolamento e sul bando.

Il permesso inizierà a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria che costituisce quindi titolo a richiedere (non diritto all'uso), nel corso dell'anno e in costanza dei requisiti, uno o più abbonamenti come specificato nel successivo art. 7. L'ultimo abbonamento rilasciato terminerà in ogni caso entro la data di validità del permesso. Il rilascio degli abbonamenti è subordinato all'accettazione di tutti gli obblighi e le condizioni previsti nel presente regolamento e sul relativo bando.

Il permesso rilasciato a seguito di scorrimento della graduatoria non potrà avere validità annuale ma sarà ridotto in relazione alla data di scadenza di validità della graduatoria.

## **Art. 6 - Gestione dei permessi di accesso**

L'Amministrazione valuta ed eventualmente aggiorna il numero di permessi attribuibili, in base ad un corretto rapporto tra il numero di posti fisicamente disponibili e il numero dei/delle titolari di permesso per ciascuna categoria.

Il rilascio dei permessi avviene a seguito di pubblicazione di apposito bando di durata annuale rivolto ai soggetti di cui all'art. 3, comma 4.

L'Amministrazione provvede a:

- redigere il bando;
- gestire la raccolta delle domande di permesso;
- stilare l'eventuale graduatoria in base a quanto disposto dall'art. 4;
- effettuare il rilascio dei permessi di accesso e degli abbonamenti;
- gestire e monitorare il database degli autorizzati, distintamente per gruppo;
- gestire reclami e segnalazioni.

Nel corso dell'anno l'Amministrazione monitora inoltre la permanenza dei requisiti dei/della detentori/detentrici di permesso e dispone la riassegnazione di eventuali permessi di accesso che si rendessero disponibili ai/alle richiedenti nelle posizioni più alte delle graduatorie dell'ultimo bando pubblicato, che non ne siano già detentori/detentrici e ne abbiano ancora titolo.

Nel caso di assenza predeterminabile per un periodo superiore a tre mesi, o nel caso di cessato interesse all'uso del parcheggio, il/la titolare di permesso è tenuto/a darne comunicazione all'ufficio competente, che potrà riassegnarlo temporaneamente o definitivamente come da comma precedente.

In relazione all'obiettivo di incentivare forme di mobilità sostenibile con particolare riferimento al centro della città è ammesso l'utilizzo bimodale auto+bici o moto+bici del parcheggio da parte della stessa persona. In tal caso l'interessato/a dovrà detenere un abbonamento per l'auto/moto con cui raggiunge il CLE, e un permesso di accesso bici, per la bicicletta con cui si sposterà dal CLE verso altre zone della città. L'interessato/a dovrà notificare agli uffici competenti che a tale fine la bicicletta resterà posteggiata nel garage del CLE in modo continuativo, anche nelle ore notturne e di chiusura del Campus. Tale modalità è ammessa solo se non risultano nel caso in cui venissero richiesti permessi di accesso bici in numero superiore ad 1,5 volte il numero di posti bici esistenti.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

## **Art. 7 - Contributo per il permesso d'accesso**

Per l'accesso e uso del parcheggio si definisce il seguente piano tariffario:

Abbonamento semestrale: €60,00 per gli autoveicoli; €30,00 per i motocicli.

Abbonamento trimestrale: €40,00 per gli autoveicoli; €20,00 per i motocicli.

Abbonamento mensile: €20,00 per gli autoveicoli; €10,00 per i motocicli.

Non sono previsti oneri per le biciclette.

E' previsto l'accesso per una singola giornata al costo di 2,5 € da considerarsi tariffa minima non ulteriormente scomponibile in unità di tempo minori. La tariffa sarà operativa solo quando saranno disponibili gli strumenti tecnico-organizzativi per la gestione dell'autorizzazione al parcheggio e il pagamento.

## **Art. 8 - Permessi temporanei senza oneri**

E' prevista la concessione di permessi temporanei senza oneri da parte dei/della Direttori/Direttrici delle Strutture di primo livello che hanno sede presso il CLE.

I permessi devono avere carattere di eccezionalità, essere adeguatamente motivati e di breve durata (alcune ore o un solo giorno/pochissimi giorni).

I permessi temporanei possono essere assegnati per la partecipazione a corsi di formazione o eventi presso il CLE, per i quali l'autorizzazione è gestita dagli uffici dell'Amministrazione.

I/le Direttori/Direttrici delle Strutture di primo livello che non hanno sede presso il CLE possono autorizzare permessi temporanei senza oneri a favore di persone, appartenenti alle strutture di cui sono responsabili, nei casi in cui gli/le interessati/e, per motivi di servizio, debbano recarsi al CLE e, per scelta personale, ritengano vantaggioso l'uso del mezzo proprio.

Deve essere sempre data comunicazione all'Amministrazione della concessione di permessi temporanei, preferibilmente in termini preventivi, indicando l'indirizzo della casella di posta elettronica appositamente dedicata e pubblicata sul portale di Ateneo in c.c. all'email di autorizzazione inviata al/alla beneficiario/a.

Le modalità operative di dettaglio per la concessione dei permessi e per l'accesso al parcheggio sono pubblicate sul portale di Ateneo e/o sulla intranet.

L'Amministrazione effettua controlli sull'uso corretto dei permessi temporanei, in particolare per quanto attiene la caratteristica di eccezionalità.

L'Amministrazione si riserva di intervenire sul numero complessivo di permessi temporanei rilasciati per singolo evento, in considerazione della percentuale di utilizzo del parcheggio, al fine di permettere la continuità di utilizzo del parcheggio da parte degli/delle utenti abbonati/e.

## **Art. 9 - Sorveglianza**

Le aree di parcheggio non sono dotate di servizi o dispositivi di sorveglianza o custodia; di conseguenza l'Università non si assume alcuna responsabilità per furti o danni al veicolo comunque e da chiunque causati.

L'Università non assume alcun obbligo circa l'assegnazione dei posti auto/moto e dei posti bici (ordinari e protetti) i quali, pertanto, saranno occupati secondo l'ordine di arrivo degli/delle utenti, salvo il rispetto dei posti auto riservati ai/delle diversamente abili.

## **Art. 10 - Divieti**

Agli/alle utenti è vietato:

- circolare nell'area dell'intero parcheggio sotterraneo non seguendo il senso di circolazione indicato dalla segnaletica verticale ed orizzontale ivi apposta;
- Parcheggiare l'auto/moto al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto;
- lasciare le biciclette al di fuori degli appositi spazi dotati di archetti portabici;
- sostare senza necessità nel parcheggio con motore acceso;
- ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi;
- sostare con il veicolo lungo le aree e corsie d'accesso o di uscita;
- effettuare qualsiasi travaso di carburante;



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose;
- effettuare o far effettuare da altri la pulizia del veicolo;
- effettuare riparazioni al veicolo;
- scaricare acqua, olio od altro materiale che possa sporcare o/e creare danni;
- usare i fari abbaglianti;
- effettuare prove di guida;
- fumare o accendere fuochi negli ambienti;
- produrre rumori molesti, azionare sirene e allarmi;
- allontanarsi dal veicolo lasciando all'interno animali;
- subaffittare il permesso.

## Art. 11 - Obblighi degli utenti

Gli utenti sono tenuti a:

- Seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica e tenere una velocità molto moderata e tale da evitare intralcio e pericolo a persone e cose;
- ricoverare il veicolo negli appositi stalli individuati dalla segnaletica rispettando le norme di circolazione stradale e le indicazioni;
- lasciare il veicolo in sosta con le portiere chiuse, il motore spento, perfettamente frenato ed inoltre ad adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi;
- comportarsi con prudenza, prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito. Dovranno altresì rispettare la segnaletica verticale ed orizzontale ivi apposta nonché le istruzioni affisse all'interno del parcheggio e le direttive fomite.

## Art. 12 - Rimozione dei veicoli

L'Università provvede alla rimozione dei veicoli dalle aree di parcheggio, senza la preventiva comunicazione, nei seguenti casi:

- parcheggio o sosta in periodi nei quali la concessione non ha validità;
- sosta o parcheggio in luoghi vietati e segnalati da appositi cartelli;
- sosta o parcheggio lungo strade o percorsi di transito o riservati ai mezzi di soccorso, che possa ostacolare o impedire la circolazione;
- sosta o parcheggio in luoghi segnalati come passi carrabili o accessi al garage, depositi o centrali tecnologiche;
- parcheggio per periodi eccedenti le normali attività istituzionali o per ragioni non legate al servizio;
- parcheggio in posti riservati alle persone diversamente abili.

In caso di rimozione il/la titolare dell'autoveicolo può provvedere al suo ritiro in qualunque momento presso il servizio di rimozione versando a favore del gestore la somma stabilita dal gestore stesso indicata mediante appositi avvisi.

L'eventuale rimozione avverrà con onere e rischi a carico dell'utente.

## Art. 13 - Danni

In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal/dalla danneggiato/a nei diretti confronti del soggetto che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Ateneo.

L'Amministrazione non è responsabile di eventuali danni subiti dai veicoli ovvero del furto o del danneggiamento degli stessi.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi danno al veicolo ovvero il furto dello stesso, eventuali furti e sottrazioni di accessori, parti di ricambio o singole parti, comunque verificatisi all'interno delle aree di parcheggio, dovranno essere oggetto di tempestiva segnalazione secondo le modalità di cui sarà data evidenza agli/alle utilizzatori/utilizzatrici. L'Amministrazione universitaria declina ogni responsabilità riguardante oggetti, bagagli o animali lasciati negli autoveicoli.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

## **Art. 14 - Sanzioni**

La violazione delle norme che disciplinano il diritto d'accesso è sanzionata con 2 mesi di sospensione del diritto di accesso all'accertamento della prima violazione e con 6 mesi di sospensione in caso di seconda violazione. L'accertamento di tre violazioni consecutive comporta per il responsabile la revoca definitiva del permesso d'accesso.

L'Amministrazione provvede a comminare le sanzioni per l'uso improprio del permesso di accesso.

## **Art. 15 - Orari**

L'orario di apertura del parcheggio è stabilito in funzione dell'orario di apertura del Campus.

Il calendario di apertura e gli orari sono esposti al pubblico.

L'utente è tenuto/a comunque ad informarsi sull'orario di apertura del parcheggio e a ritirare il proprio veicolo prima della chiusura.

Sono previste modalità per l'eventuale accesso in orari diversi per motivate esigenze di servizio (es. rientro o partenza da/verso missioni).

Il parcheggio potrà restare chiuso nel caso in cui si debbano eseguire lavori e in caso di forza maggiore previo adeguato preavviso agli utenti. Non è previsto il rimborso per il periodo di non fruibilità.

Le informazioni relative all'uso del parcheggio ed altre notizie utili sono disponibili sul sito dell'Ateneo [www.unito.it](http://www.unito.it).



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

## Allegato tecnico al regolamento per l'accesso e l'uso del parcheggio del Campus Universitario Luigi Einaudi

1. Il presente allegato identifica alcuni dei parametri individuati dall'Amministrazione per regolare in modo efficiente l'uso della struttura in oggetto.

Il parcheggio comprende:

- 432 posti auto, di cui 110 in superficie e 322 in sotterraneo
- 58 posti moto
- 318 posti bici di cui 146 posti con archetto portabici (2 bici per archetto) in superficie che non necessitano di permesso, e 172 posti in sotterraneo (2 bici per archetto), di cui 30 siti in locale protetto ad accesso controllato che necessitano di permesso.

Sono riservati 21 posti auto ai/alle diversamente abili e 7 posti alle donne in stato di gravidanza.

2. Il numero minimo di permessi per l'accesso ai posti auto/moto relativamente al Gruppo B è fissato in 250 di cui l'80% è riservato a studenti/studentesse e il restante 20% ai dipendenti di società o ai/alle lavoratori/lavoratrici autonomi/e con cui l'Università ha in corso contratti per la fornitura di servizi.

3. Il numero di permessi per accesso ai posti bici ordinari in sotterraneo è fissato in 250. Il numero di permessi per i posti protetti è fissato in 50 di cui il 50% è riservato al Gruppo A e il restante 50% al gruppo B.

4. Criteri per l'assegnazione dei permessi di accesso auto/moto agli/alle utenti del gruppo B come da art. 3 comma 6 del regolamento.

Criterio	Punti
personale in possesso di certificato di invalidità (superiore al 46%)	Assegnazione di diritto
personale con familiari conviventi in possesso di documentata attestazione di disabilità con connotazione di gravità (ex art. 3, comma 3, Legge n. 104/92)	10 punti a figlio/a; 5 punti ad altro/a familiare
Unico/a genitore/genitrice affidatario/a di figli/e	0-5 anni: 7 punti a figlio/a 6-10 anni: 5 punti a figlio/a 11-13 anni: 3 punti a figlio/a
Genitore/genitrice	0-5 anni: 5 punti a figlio/a 6-10 anni: 3 punti a figlio/a 11-13 anni: 1 punto a figlio/a
Accessibilità tramite trasporto pubblico dal proprio domicilio	l'accessibilità è valutata mediante una specifica procedura definita in collaborazione con Città Metropolitana di Torino e il supporto tecnico della società partecipata 5T, su una scala da 1 a 8 punti. Il punteggio è attribuito in base alla competitività delle soluzioni di viaggio disponibili al singolo per raggiungere il CLE mediante trasporto pubblico rispetto all'uso della autoveicolo privato
Gravidanza	5 punti
Virtuosità ambientale del moto/autoveicolo	3 punti se auto elettrica; 2 se ibrida; 1 se GPL/metano

In caso di parità di posizione in graduatoria si terrà conto della maggiore età anagrafica.